REGOLAMENTO PER l'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A LEGALI ESTERNI

Articolo 1 Oggetto

- **1**. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'individuazione di un legale al quale affidare incarico professionale per:
 - A. "Il Patrocinio legale" dei dipendenti dell'Azienda e assimilati ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 25 del CCNL del 8.6.2000 Aree Dirigenziali e dell'art. 26 del CCNL del 7.4.1999 Area Comparto Sanità e alle condizioni di cui al "Regolamento sul Patrocinio Legale dei dipendenti dell'Azienda Ospedalieri- Universitaria e dell'Università di Pisa che prestano attività assistenziale per l'Azienda";
 - **B.** l'assistenza tecnica in sede di mediazione e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda nel caso in cui si verifichi l'impossibilità di svolgimento di tali incarichi dall'avvocatura interna :
 - C. la consulenza legale fornita nei casi di cui all'art. 17 comma 1 , lettera d), numero 2) del D.Lgs n. 50/2016;
 - **D.** l'attività di semplice domiciliazione, sostituzione in udienza, accessi in cancelleria quando non sia possibile o economico effettuarlo con il personale in servizio.
- **2**. E' esclusa la possibilità di conferire incarichi di assistenza dell'Azienda nelle controversie oggetto di negoziazione assistita a legali esterni, stante quanto previsto dall'art. 2 del D.L. n. 132/2014, come modificato dalla Legge di conversione n. 162/2014.

Articolo 2 Scopo

1. Lo scopo del presente Regolamento è quello di assicurare che l'affidamento degli incarichi a legali esterni avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità in attuazione dei principi di derivazione comunitaria e dell'art. 4 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 3 Ambito di applicazione e regime temporale

1. Le disposizioni di cui agli articoli seguenti trovano applicazione in riferimento alle domande di patrocinio legale e a tutti i contenziosi giudiziali attivi e passivi e/o alle controversie di cui è parte l'Azienda rispettivamente presentate/insorte successivamente all'approvazione del presente Regolamento ed alla pubblicazione del nuovo elenco di legali fiduciari aziendali una volta espletata la relativa procedura, salvo quanto previsto dall'art.15 per il periodo transitorio.

Articolo 4 Costituzione Albo aziendale avvocati esterni

- **1**. Al fine di garantire l'efficacia, l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità nell'affidamento degli incarichi di cui all'art.1 è predisposto, sulla base di apposito avviso, un albo di avvocati professionalmente qualificati per materia, in possesso dei requisiti richiesti.
- 2. L'albo sarà suddiviso in sei sezioni:
 - A. contenzioso civile;
 - **B.** contenzioso civile ramo responsabilità sanitaria;
 - **C.** contenzioso penale per reati contro la pubblica amministrazione e altri reati in cui l'Azienda è parte offesa;
 - D. contenzioso penale ramo responsabilità sanitaria;
 - E. contenzioso del lavoro e previdenza;
 - F. contenzioso amministrativo.
- 3. Ciascun avvocato in possesso dei requisiti richiesti potrà essere inserito in uno o più sezioni.
- **4**. All'interno di ciascuna sezione potrà essere formato specifico elenco di avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori esperti della materia di cui alla sezione, con la conseguenza che i professionisti in possesso di tale requisito saranno iscritti sia nell'elenco generale della sezione sia in quello specifico degli abilitati al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori.

Articolo 5 Requisiti

- **1**. Possono partecipare alla procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali e dei requisiti specifici come individuati nell'avviso di indizione della selezione.
- 2. Requisiti generali:
 - A. Iscrizione all'albo professionale degli avvocati;
 - **B.** Godimento dei diritti civili e politici;
 - **C.** Possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale con idoneo massimale, le cui condizioni contrattuali rispettino gli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero della Giustizia del 22.9.2016 e eventuali sue modifiche e integrazioni;
 - **D.** Assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - **E.** Assenza di condanne penali accertate con sentenza passata in giudicato e/o procedimenti penali pendenti noti all'interessato, assenza di sottoposizione a misure interditive, di prevenzione e/o cautelari;
 - F. Assenza di sanzioni disciplinari;
 - **G.** Non aver commesso gravi errori professionali accertati giudizialmente o nell'ambito di procedimenti disciplinari;
 - **H.** Non essere sospeso dall'albo degli avvocati anche temporaneamente per mortivi disciplinari;
 - **I.** Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni (disposizioni normative antimafia);
 - J. Essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, contributi e oneri assistenziali e previdenziali;
 - **K.** Non essere comunque in alcuna delle situazioni che determinano motivi di esclusione come indicati dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50;
 - L. Assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità: fatta salva la possibilità di partecipare alla procedura selettiva, prima dell'inserimento nell'Elenco e per tutto il periodo di valenza dell'Elenco medesimo nonché fino al completamento degli incarichi affidati è condizione imprescindibile l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto d'interesse nel rispetto dell'art 24 del Codice Deontologico Forense e nel rispetto dell'obbligo di astensione nelle situazioni e circostanze indicate dall'art. 7 del DPR 16.4.2013 n. 62 e dall'art 51 del Codice di Procedura Civile. Costituisce specifica ipotesi di conflitto d'interessi essere parte sostanziale in contenzioso promosso contro l'Azienda in sede stragiudiziale e/o giudiziale per tutta la durata del contenzioso. L'assenza di conflitto d'interessi e l'incompatibilità di cui al presente punto, dovrà essere garantita anche con riferimento agli avvocati facenti parte di una medesima società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali o che collaborino professionalmente in maniera non occasionale con l'avvocato rientrante in Elenco.
- 3.1 requisiti specifici richiesti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare la particolare e comprovata esperienza specifica, saranno individuati in apposito avviso all'uopo bandito e pubblicato sul sito dell'Azienda. I suddetti requisiti dovranno consistere in elementi oggettivi e specifici, con esclusione di qualsiasi valutazione discrezionale. Potranno consistere, a puro titolo indicativo, nel possesso o meno di abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori, nell'anzianità di iscrizione all'albo, nel numero di cause patrocinate in una determinata materia oggetto di apposita sezione, nel numero di procedimenti di mediazione in cui è stata prestata assistenza o è stata svolta attività come mediatore, salvo altri requisiti previsti in funzione delle specifiche esigenze perseguite dall'Azienda con l'indizione dell'avviso.
- **4**. Il possesso dei requisiti generali e specifici sarà verificato da un apposita commissione aziendale, nominata con Delibera del Direttore Generale, successivamente alla scadenza del termine assegnato nell'avviso pubblico per la presentazione delle domande.

Articolo 6 Elenco di legali esterni

1. I nominativi degli avvocati che, risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, saranno inseriti nell'Albo, suddiviso in sezioni per specialità per materia.

Articolo 7 Adempimenti per l'affidamento dell'incarichi

1. Ciascun incarico di cui all'art. 1 è conferito, previa deliberazione del Direttore Generale, con contratto sottoscritto tra le parti, avvocato e Direttore Generale. Nel contratto, oltre alle condizioni contrattuali tutte, sarà anche indicato il compenso pattuito per la relativa prestazione professionale, così come previsto dall'art. 9 del D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012.

Articolo 8 Condizioni contrattuali

1. L'incarico sarà regolato sulla base delle condizioni contrattuali che l'avvocato accetta con la presentazione della domanda di inserimento nell'albo e che saranno trasfuse nel contratto sottoscritto al momento dell'affidamento del singolo incarico, salvo specifiche ulteriori.

Articolo 9 Obblighi del professionista.

- 1. L'avvocato dovrà mantenere i requisiti di cui all'art 5 dalla lettera A) alla lettera L) ed il requisito specifico, se richiesto, d'iscrizione alle Magistrature Superiori per tutto il periodo di validità dell'Albo e fino al completamento degli incarichi conferiti, assumendo espresso obbligo di comunicare il venir meno di tali requisiti, con conseguente cancellazione dall'albo e revoca degli incarichi affidati.
- 2. L'avvocato dovrà dare pronta comunicazione all'Azienda del sopraggiungere di situazioni di conflitto d'interessi e/o incompatibilità, onde sia possibile all'Azienda medesima effettuare le dovute valutazioni in merito all'eventuale cancellazione dall'albo e/o alla revoca di tutti gli incarichi o dello specifico incarico conferito per il quale è insorto successivamente conflitto d'interesse/incompatibilità.
- **3**. L'avvocato s'impegna a non assumere incarichi di patrocinio contro l'Azienda o contro il personale aziendale per ragioni d'ufficio nel periodo di iscrizione nell'albo, nonché nel periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall'iscrizione nell'albo suddetto. Tale impegno è esteso anche ai professionisti dell'associazione o società professionale di cui eventualmente faccia parte l'istante.
- **4**. L'avvocato ha l'obbligo di accettare il conferimento dell'incarico proposto dall'Azienda per la materia specifica di cui alla sezione cui è iscritto e la mancata accettazione dell'incarico costituisce causa di cancellazione dall'albo, salvo giustificato motivo.
- **5**. L'avvocato nello svolgimento dell'incarico dovrà assolvere agli specifici obblighi individuati nell'avviso pubblico di indizione della procedura selettiva e che saranno trasfusi nel contratto sottoscritto tra le parti al momento del conferimento del singolo incarico, quali indicativamente: presenziare personalmente alle udienze, partecipare personalemnte agli incontri di mediazione, salvo giustificato motivo, fornire all'Azienda tempestivo e dettagliato aggiornamento sullo stato della vertenza trasmettendo tutta la documentazione e gli atti depositati.
- 6. Nello svolgimento dell'incarico è ricompreso anche:
 - l'assistenza da prestare all'Azienda per le necessarie valutazioni in corso di mediazione o di causa o nell'ambito di procedimenti di Accertamento Tecnico Preventivo (ex art. 696 cpc) e di Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite (ex artt. 696-bis cpc);
 - la resa di pareri scritti sulla opportunità/non opportunità della transazione con indicazione delle specifiche motivazioni e in caso positivo delle condizioni suggerite;
 - la partecipazione a riunioni con la Direzione Aziendale o la struttura di riferimento;
 - la partecipazione alle sedute del Comitato Gestione Sinistri Aziendale per il caso in cui debba essere valutata l'opportunità di una definizione transattiva o comunque risulti utile per la difesa in caso di un sinistro in gestione diretta oggetto della mediazione o della causa per cui l'avvocato sta svolgendo il relativo mandato;
 - la predisposizione degli schemi di atti transattivi.

Articolo 10. Determinazione del compenso

- 1. Il compenso per la remunerazione degli incarichi di cui all'art. 1 è determinato, nel rispetto dell'art. 13 bis della Legge 247/2012 e dell'art. 19 quaterdecies comma 3 D.L. 148/2017, in conformità al vigente Decreto 10 marzo 2014, n.55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", ivi compreso il riconoscimento del rimborso delle spese forfettarie, fatte salve le eventuali successive disposizioni di legge o regolamento.
- 2. Nell'avviso di indizione della selezione per la formazione dell'albo saranno individuati i criteri per la determinazione degli specifici compensi in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
- **3**. Ai sensi dall'art. 9 del Decreto Legge 24 Gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012 n. 27, il compenso per le prestazioni professionali sarà determinato al momento del conferimento dell'incarico sulla base di un preventivo dettagliato per fasi formulato in forma scritta, nel rispetto dei criteri indicati nell'avviso di indizione della selezione che tenga conto di tutte le attività che il legale prevede di dover porre in essere.

Articolo 11 Criteri per l'affidamento degli incarichi professionali di patrocinio legale, assistenza tecnica, rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda, domiciliazione.

- 1. Nel caso in cui il dipendente/assimilato richieda il patrocinio legale diretto e ne sussistano i relativi presupposti, lo stesso potrà procedere alla libera scelta di un legale per la propria rappresentanza e difesa in giudizio nell'ambito della sezione relativa alla specifica materia oggetto del giudizio medesimo.
- 2. Qualora non possa farsi fronte con le risorse interne alla assistenza tecnica e rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda, escluse le negoziazioni assistite, si provvede a conferire, di volta in volta, l'incarico professionale all'avvocato iscritto nella albo nella sezione relativa alla specifica materia oggetto dell'incarico secondo il criterio di rotazione che sarà individuato nell'avviso di indizione della procedura per la formazione dell'albo.
- **3**. Il criterio di rotazione può essere derogato, fornendo adeguata motivazione, con scelta di professionista diverso, ma comunque inserito nell'albo, nei seguenti casi:
- a) patrocinare già l'Azienda in un procedimento suscettibile di riunione con quello per il quale deve essere conferito l'incarico;
- **b)** patrocinare già l'Azienda in un procedimento in cui controparte instaura altro procedimento avente origine dalla medesima situazione di fatto:
- **c)** aver assistito l'Azienda in procedure di mediazione e/o in procedimenti ex art. 696 cpc e/o ex art. 696-bis cpc e/o in procedimenti cautelari aventi ad oggetto la medesima situazione di fatto;
- d) aver già trattato, con risultati positivi, per conto dell'Azienda od altra Azienda Sanitaria del SSR la materia oggetto del procedimento intrapreso, caratterizzata da particolari difficoltà e complessità per la specifica attinenza ad aspetti particolari della legislazione sanitaria, oppure di legislazione o normativa contrattuale afferente questioni relative al rapporto di lavoro con enti del Servizio Sanitario Nazionale:
- e) aver trattato procedimenti implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciali difficoltà o vertenti su fattispecie di carattere innovativo o per le quali non risulti sussistere, all'atto del conferimento dell'incarico, giurisprudenza o dottrina costanti o uniformi;
- f) avere già rappresentato o rappresentare altre Aziende Sanitarie od Enti del SSR o altri Enti Pubblici in cause comuni anche alle Aziende Sanitaria soppresse;
- **g)** qualora la causa sia promossa di fronte ad una autorità giudiziaria avente sede fuori dalla Regione Toscana e sussista nella specifica sezione avvocato avente la sede dello studio in zona limitrofa;
- h) in caso di procedimento in cui l'Azienda sia citata in giudizio unitamente a dipendente e questo, sussistendo i presupposti per la concessione del patrocinio, abbia individuato per la propria difesa un avvocato iscritto nell'Albo nell'apposita sezione di riferimento.
- **4**. In via eccezionale, sempre a condizione che non possa farsi fronte con le risorse interne, l'Azienda si riserva la possibilità, fornendo adeguata motivazione, di conferire l'incarico ad un legale non iscritto nell'albo, nel caso in cui ricorra una delle condizioni di cui al comma precedente

ed il legale che s'intende incaricare abbia svolto o stia svolgendo proficuamente la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda o abbia svolto o stia svolgendo proficuamente specifica attività di consulenza nelle suddette fattispecie con incarico ricevuto antecedentemente all'approvazione dell'Albo a seguito di procedura comparativa.

- **5.** In ogni caso nei contenziosi giudiziali promossi e/o da promuovere dinanzi alla Corte di Appello o ad altri Giudici di secondo grado, ovvero dinanzi alla Corte di Cassazione o nei giudizi di rinvio o di esecuzione, l'eventuale affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, che non possa o che non sia conveniente svolgere, in termini di efficacia ed efficienza dopo una precedente fase giudiziale, dall'avvocatura interna, sarà conferito, onde assicurare la continuità difensiva, al legale che ha rappresentato e difeso l'Azienda nella precedente fase o grado del giudizio, a condizione che sia stato individuato originariamente a seguito di procedura comparativa o in quanto avvocato inserito nell'albo sulla base del presente Regolamento.
- **6.** Qualora sia affidato l'incarico, nelle ipotesi di cui sopra, ad avvocato non inserito nell'albo vigente il medesimo dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.5 e dovrà accettare di svolgere l'incarico alle condizioni tutte di cui al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali pattuite per gli incarichi conferiti agli avvocati iscritti nell'albo vigente al momento del conferimento dell'incarico o a quelle applicate nell'ultimo albo utilizzato anche se non più vigente.
- 7. Per l'attività di domiciliazione e/o di sostituzione in udienza e acquisizione fascicoli e documenti depositati in contenzioso assunto dall'avvocatura interna ma non pendente dinanzi il Foro di Pisa si prescinderà dal criterio della rotazione, individuando l'avvocato iscritto nell'albo preferibilmente nella sezione della specifica materia oggetto del giudizio che svolga la professione in modo prevalente presso il Foro per cui si richiede la domiciliazione. In caso sussistano più professionisti aventi tali caratteristiche, si procederà in ordine alfabetico.

Articolo 12. Utilizzo dell'Albo per il conferimento di incarichi di consulenza legale.

- 1. Sarà possibile utilizzare l'albo anche per il conferimento di incarichi di consulenza legale di cui all'art. 17 comma 1 , lettera d), numero 2) del D.Lgs n. 50/2016, nel caso in cui tale attività non possa essere espletata con le risorse interne o nel caso di particolare specificità della materia, non ordinariamente trattata, a condizione in quest'ultimo caso, che nell'albo vi siano almeno cinque avvocati aventi la specializzazione richiesta. In tal ipotesi si procederà richiedendo il preventivo ad almeno cinque avvocati inseriti nell'albo del settore di attività oggetto della consulenza; l'incarico sarà conferito al professionista che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 2. Nel caso in cui nell'albo non sussistano avvocati aventi la specifica specializzazione richiesta o non sussistano in numero pari a cinque, si procederà, a mezzo di avviso pubblicato sul sito dell'Azienda, alla richiesta di preventivi con individuazione della specifica competenza richiesta. L'incarico sarà conferito al professionista che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 13. Tutela legale diretta: conflitto d'interesse tra Azienda e dipendente

- 1. In caso di "Patrocinio Legale" diretto riconosciuto al dipendente/assimilato, qualora sopravvenga conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Aziendale per la Disciplina del Patrocinio Legale tra l'Azienda e il dipendente, l'Azienda cesserà di mettere a disposizione il legale individuato e il contratto sottoscritto tra la stessa e l'avvocato si intenderà risolto.
- Il dipendente dovrà affidare la rappresentanza e difesa in giudizio a legale di propria fiducia con oneri a proprio totale carico ai sensi dall'art 25 comma 2 del CCNL 8.6.2000 Aree Dirigenziali e dell'art. 26 comma 2 del CCNL integrativo del 20.9.2001 Area Comparto Sanità.
- **2.** L'A.O.U.P. provvederà a corrispondere all'avvocato quanto allo stesso spettante per l'attività professionale resa in favore del dipendente antecedentemente all'insorgere del conflitto d'interesse e al recupero nei confronti del dipendente ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 25 comma 3 del CCNL 8.6.2000 Aree Dirigenziali e dell'art. 26 comma 3 del CCNL integrativo del 20.9.2001 Area Comparto Sanità.
- **3.** Il legale messo a disposizione del dipendente, scelto dall'albo sulla base del presente Regolamento, ha l'obbligo di comunicare entro cinque (5) giorni da quando ne ha avuto

conoscenza il sopravvenire di conflitto d'interesse tra Azienda e dipendente come definito nella normativa soprarichiamata. La mancata comunicazione è causa di cancellazione dall'albo.

Articolo 14. Cancellazione dall'elenco

- **1**. L'Azienda, previa comunicazione al diretto interessato, procedere alla cancellazione dall'albo degli avvocati che:
- abbiano perso i requisiti richiesti per l'iscrizione;
- sia sopravvenuto conflitto d'interesse e/o incompatibilità che non consente il mantenimento nell'Albo;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- non abbiano fornito nei modi e termini richiesti le informazioni necessarie per la costituzione del fondo rischi e oneri, compilando in maniera corretta ed esaustiva la scheda informativa trasmessa annualmente ai fini della predisposizione del bilancio di esercizio:
- non abbiano comunicato il sopravvenire di situazioni di conflitto d'interesse/incompatibilità di cui all'art. 5 lettera L) del presente Regolamento;
- non abbiano comunicato, in caso di patrocinio legale diretto del dipendente, il sopravvenire di situazioni di conflitto d'interesse tra Azienda e Dipendente di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
- siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento all'Azienda.
- **2**. L'avvocato inserito nell'albo ha l'obbligo di comunicare immediatamente e comunque non oltre tre (3) giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza la perdita, anche solo temporanea, di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione o del sopravvenire di conflitto d'interesse.
- **3**. La cancellazione dall'albo comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista, con l'obbligo dello stesso di restituzione dei fascicoli, fermo comunque l'obbligo di prosecuzione della rappresentanza in giudizio secondo le norme di legge professionale fino alla sostituzione con altro difensore.
- **4**. La cancellazione può avvenire inoltre su semplice richiesta del legale a completamento degli incarichi in corso.

Art- 15. Disposizioni finali/Clausola di salvaguardia

- 1. Nel periodo transitorio tra l'approvazione del presente Regolamento e l'approvazione dell'albo o qualora siano in corso le procedure per il rinnovo dell'albo a seguito di cessazione dell'efficacia del precedente, nei casi di cui all'art. 1, l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico di assistenza o di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda avverrà mezzo di procedura ad evidenza pubblica con pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Azienda e eventualmente la richiesta anche di 5 preventivi a professionisti esperti della materia di interesse, fatta eccezione per il caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 11 commi 4 e 5.
- 2. Nel periodo transitorio tra l'approvazione del presente Regolamento e l'approvazione dell'albo nei casi di attribuzione di incarico nelle ipotesi di cui all'art. 11 commi 4 e 5, l'incarico potrà essere conferito all'avvocato individuato secondo i criteri ivi indicati a condizione che possa considerarsi equo il compenso determinato con applicazione dei valori medi delle tabelle di cui al Decreto Ministeriale n.55/2014 diminuiti nella misura percentuale massima ivi prevista, con rimborso delle spese generali e delle spese vive documentate, escluse le spese di viaggio e l'indennità di trasferta e tale compenso e condizioni siano specificatamente accettate dall'avvocato incaricando. Per le cause radicate al di fuori della Regione Toscana, sussistendo le condizioni di cui all'art. 15 del D.M. 55/2014 sarà riconosciuto anche il rimborso delle spese di viaggio e delle spese di cui all'art. 27 di cui al D.M. n. 55/2014. Qualora non sia possibile determinare il compenso a queste condizioni, si procederà tramite procedura a evidenza pubblica ai sensi del'art 15.

Articolo 16. Validità

1. Il presente Regolamento è stato approvato con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda n. _____ del _____ ed è divenuto valido con l'esecutività della citata delibera, fermo restando per la sua applicazione quanto previsto all'art. 3.